

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 26 del 12/04/2023***Oggetto:*

OCDPC n. 939 del 26 ottobre 2022. Definizione delle priorità e delle modalità attuative per il riconoscimento e l'erogazione dei contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022

Gestione Commissariale: OCDPC 939/2022 - eventi metereologici 18 agosto 2022 nella provincia di Massa Carrara

Direzione Proponente: DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Struttura Proponente: SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Dirigente Responsabile: Angelo MARCOTULLI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°4**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Elenco imprese extra-agricole
2	Si	Elenco imprese agricole
A	Si	Disciplinare imprese extra-agricole
B	Si	Disciplinare imprese agricole

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 4

- 1* *Elenco imprese extra-agricole*
11e88bac7de2622de5351968d145d5488d9086aa1daaf54be48536fd934d89a3
- 2* *Elenco imprese agricole*
90bcb18388be55c1a2f40a291b19c15cef31f9f907e2ae0ba4810175d113e0c1
- A* *Disciplinare imprese extra-agricole*
eabe63247e24d09a4ed6265059f72cf1b803eb5ef12ae5e90961d2685367e819
- B* *Disciplinare imprese agricole*
e04c0b4b8fba06744673185acbc1c3cf4f414c8a2a8c305c5d495af5eda53cdd

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 24 ottobre 2022, con la quale:

- è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara
- sono state assegnate risorse per euro 2.080.000,00 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 939 del 26 ottobre 2022, pubblicata sulla GU n. 272 del 21 novembre 2022 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara.*”;

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli e commi della citata OCDPC n. 939/2022:

- articolo 1, comma 1, con cui il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;
- articolo 1 comma 2, che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- articolo 1 comma 3, che assegna al Commissario delegato un termine di 30 giorni dalla pubblicazione della OCDPC per la predisposizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- art. 1, comma 5, in base al quale il predetto Piano “...può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 25 comma 2, del medesimo decreto legislativo ...”;
- l'articolo 4, comma 1 che prevede alcune deroghe ai principi generali dell'ordinamento giuridico e ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, fra cui quella al preavviso di diniego (“*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*”) di cui all'art. 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'articolo 4, comma 3 con cui vengono definite -al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento calamitoso- le risorse necessarie nel limite massimo concedibile di Euro 20.000,00 per ogni attività;

CONSIDERATO che con nota prot. MEF – RGS – Prot n. 252686 del 09/11/2022 (prot. reg. n. 0427753 del 10/11/2022) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 6384 intestata a “PRES. REG. TOSCANA C.D. O. 939-22”;

VISTE:

- l'ordinanza commissariale n. 154 del 15 novembre 2022, che individua, tra le strutture regionali di supporto al sottoscritto, anche la Direzione Attività produttive - Settore Politiche

di sostegno alle imprese e la Direzione e Agricoltura e sviluppo rurale - Settore Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici;

- l'ordinanza commissariale n. 2 del 20/01/2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della OCDPC n. 939/2022 il 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti per l'importo complessivo di € 2.080.000,00;

PRESO ATTO dell'integrazione delle risorse finanziarie (stanziare con la precedente Delibera CM del 10 ottobre 2022) per ulteriori € 2.470.000,00 -a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018- stabilita con Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21/02/2023, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo d. lgs. n. 1/2018;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 20 del 22/03/2022 relativa alla rimodulazione ed integrazione del 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'ordinanza commissariale n. 2/2023, per l'importo complessivo di € 4.550.000,00 di cui € 1.639.990,51 per le misure di cui alla lettera c) e, nello specifico, € 942.340,63 quale contributo per l'immediato sostegno a favore dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, come di seguito articolato, sulla base del codice ATECO indicato nelle schede presentate ai Comuni:

- € 908.540,63 per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive extra-agricole (v. allegato 1 al presente provvedimento);
- € 33.800,00 per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive agricole (v. allegato 2);

PRESO ATTO dell'articolo 4, comma 4 della OCDPC n. 939/2022 in base al quale il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con proprio provvedimento, fermo restando i criteri e massimali individuati al comma 3 del medesimo articolo;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle risorse stanziare con l'ordinanza commissariale n. 20 del 22/03/2022 - sopra menzionata, di procedere a dare attuazione alle misure di cui all'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018, lettera c);

PRESO ATTO che:

- per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive agricole sono state presentate un numero esiguo di domande;
- le procedure da adottare sono omogenee a quelle relative alle attività economiche e produttive extra-agricole;
- agli atti d'ufficio del settore Politiche di sostegno alle imprese è conservata la nota prot. AOOGR/AD Prot. 0133890 del 14/03/2023 con cui il responsabile del Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" chiede di procedere all'approvazione di un'unica procedura, per i motivi su espressi, specificando che la funzione di responsabile del procedimento in ordine alle fasi di concessione ed erogazione inerenti la procedura riguardante le imprese agricole rimane in capo a se stesso;

RITENUTO pertanto, ai fini di economicità amministrativa, di procedere con il presente atto all'approvazione delle disposizioni per la concessione ed erogazione dei contributi di cui trattasi, sia per le attività economiche e produttive extra-agricole (allegato A) che per le attività economiche e produttive agricole (allegato B), nel rispetto delle normative e peculiarità di ciascuna categoria economica;

DATO ATTO che la citata OCDPC n. 939/2022 ha ad oggetto “eccezionali eventi metereologici... caratterizzati da forti venti discensionali”, e che tale fenomeno atmosferico non rientra pertanto tra quelli previsti dall’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014;

RITENUTO pertanto, in riferimento alle attività extra-agricole, di applicare il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

RITENUTO inoltre di avvalersi della deroga prevista all’art. 4 comma 1 dell’OCDPC 939/2022 in relazione all’art. 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di accelerare l’iter istruttorio delle istanze;

RICHIAMATO l’art. 16 della L.R. n. 71/2017 (“*Termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni*”) che stabilisce in 90 giorni il termine per la concessione di agevolazioni a favore delle imprese.

VISTA la L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e ss.mm.ii. “Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.” con la quale è stata acquisita la partecipazione azionaria nella società ed è stata trasformata nella società che opera prevalente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel quadro delle politiche di programmazione regionale;

VISTA la Delibera di G.R. n. 148 del 20/02/2023 “Aggiornamento dell’Elenco delle attività da affidare alla società in house Sviluppo Toscana nell’annualità 2023 e approvazione degli Elenchi Attività 2024 e 2025 ai sensi dell’Art. 3 bis, comma 2, lett. c) della L.R. 28/2008, nonché approvazione ai sensi dell’art. 3 bis., comma 3, della L.R. 28/2008 dello schema di nuova Convenzione-Quadro”, ed in particolare l’art. 7 della stessa, che prevede che “laddove il Piano di attività non venisse approvato entro i termini previsti dall’art. 3 bis, comma 4 della L.R. 28/2008, la Società potrà svolgere le attività già contemplate nel Piano dell’anno precedente in continuità di servizio e sostenere direttamente le spese per la copertura dei relativi costi, come previsti nel Piano dell’anno precedente”;

DATO ATTO che l’attività “Gestione degli interventi di sostegno alle imprese attivati a seguito di provvedimenti nazionali o regionali dichiaranti lo stato di emergenza e/o di calamità naturale” era contemplata nel Piano dell’anno precedente (come da ultimo aggiornato con DGR n. 1204/2022) al n. 10 del punto 2, e l’impegno di spesa n. 2437/2022 aveva dato copertura ai relativi costi;

RITENUTO, in coerenza con quanto previsto nel predetto Piano di Attività, di affidare la gestione dell’erogazione del contributo per il primo sostegno alle attività economiche e produttive extraagricole, con riferimento agli eventi in questione, a Sviluppo Toscana S.p.A., secondo le modalità descritte in allegato “A” al presente atto;

DATO ATTO, con riferimento alle attività economiche e produttive agricole, che parte degli aiuti di cui alla presente Ordinanza, essendo rivolti al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, rientrano nel campo di applicazione della normativa europea in materia di aiuti di stato e, in particolare, di quella applicabile alle aziende agricole;

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, così come modificato con il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;

VISTO quanto stabilito dal D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020 e dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, l'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

DATO ATTO che il sostegno, in riferimento alle attività economiche e produttive agricole di cui alla presente Ordinanza, sarà pertanto concesso sotto forma di contributo in conto capitale nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 di cui ai punti precedenti;

DATO ATTO che, in conseguenza di quanto riportato al punto precedente, gli aiuti concessi in conformità al presente atto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

DATO ATTO che, ai fini della gestione ed istruttoria delle domande presentate dalle attività economiche e produttive agricole, è necessario basarsi sui dati contenuti nell'Anagrafe regionale delle imprese agricole di cui sono utilizzati all'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 e ss.mm.ii.; (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);

RITENUTO di prevedere che le attività economiche e produttive di cui agli allegati "1" e "2", che hanno presentato il modulo C di ricognizione danni presso i relativi comuni, possano procedere alla presentazione della rendicontazione delle spese effettuate con le modalità e la tempistica descritte rispettivamente negli allegati "A" e "B";

RITENUTO altresì di fissare, sia per le attività economiche e produttive extra-agricole che per quelle agricole, il termine finale per la realizzazione delle spese e per l'invio della rendicontazione delle spese sostenute al 31/07/2023;

RITENUTO inoltre di prevedere che i Comuni, ove hanno sede le attività economiche e produttive di cui agli allegati 1 e 2, provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue;

VISTO il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;

RITENUTO altresì di procedere, per quanto sopra specificato con riguardo alle attività economiche e produttive extra-agricole, al trasferimento delle risorse a Sviluppo Toscana S.p.a. tramite erogazioni proquota, a seguito dell'invio agli uffici regionali della comunicazione delle istruttorie delle rendicontazioni di spese completate e degli importi erogabili ai beneficiari finali;

TENUTO CONTO che per dare attuazione alle predette misure con la succitata ordinanza commissariale n. 20 del 22/03/2022 sono stati istituiti, a valere sulla contabilità speciale n. 6384 i capitoli di spesa n. 2251 "Contributo immediato sostegno attività economiche e produttive extra agricole", con una dotazione finanziaria di € 908.540,63, e n. 2252 "Contributo immediato sostegno attività economiche e produttive agricole", con una dotazione finanziaria di € 33.800,00;

PRESO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dalla delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63 e dall'art. 41 del d.lgs. 16 luglio 2020, n. 76 per ciascuna misura indicata negli allegati 1 e 2 verranno acquisiti i codici CUP al momento dell'approvazione dell'atto che dispone il finanziamento pubblico e la relativa concessione;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare le disposizioni di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, relativamente alle modalità con cui riconoscere ed erogare il contributo di primo sostegno delle attività economiche e produttive extra-agricole danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla DCM del 10 ottobre 2022 e all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 939 del 22 ottobre 2022;
2. di approvare le disposizioni di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto, relativamente alle modalità con cui riconoscere ed erogare il contributo di primo sostegno delle attività economiche e produttive agricole danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla DCM del 10 ottobre 2022 e all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 939 del 22 ottobre 2022;
3. di approvare l'allegato "1", contenente l'elenco delle attività economiche e produttive extra-agricole che possono accedere ai contributi secondo le disposizioni approvate con il presente atto, a farne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare l'allegato "2" contenente l'elenco delle attività economiche e produttive agricole che possono accedere ai contributi secondo le disposizioni approvate con il presente atto, a farne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che, con ordinanza commissariale n. 20 del 22/03/2022 sono stati istituiti a valere sulla contabilità speciale n. 6384 , i capitoli di spesa n. 2251 "Contributo immediato sostegno attività economiche e produttive extra agricole", con una dotazione finanziaria di € 908.540,63, e n. 2252 "Contributo immediato sostegno attività economiche e produttive agricole" con una dotazione finanziaria di € 33.800,00;
6. di rinviare a successivi atti l'assunzione di impegni di spesa di cui ai capitoli indicati al precedente punto 5 e le relative liquidazioni, previa verifica delle rendicontazioni di spesa presentate dai beneficiari con le modalità e le scadenze prescritte con il presente atto;
7. di rinviare, in riferimento alle attività economiche e produttive extra-agricole, a successive ordinanze il trasferimento dei fondi necessari a Sviluppo Toscana tramite erogazioni pro-quota a seguito dell'invio agli uffici regionali della comunicazione delle istruttorie delle rendicontazioni di spese completate e dei importi erogabili ai beneficiari finali;
8. di stabilire che il contributo in questione costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;
9. di rinviare a successivi atti l'approvazione dell'elenco conclusivo degli importi erogati ai soggetti beneficiari nonché delle domande respinte;

10. di notificare il presente provvedimento ai Comuni ove hanno sede le attività economiche e produttive di cui agli allegati 1 e 2, affinché provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale;
11. di notificare il presente atto al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Angelo Marcotulli

Il Direttore
Albino Caporale

ALLEGATO 2

REGIONE TOSCANA - ELENCO IMPRESE AGRICOLE - ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IL GIORNO 18 AGOSTO 2022 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MASSA E CARRARA

Comune	PR	C.F./P.IVA	ragione sociale/ denominazione dell'impresa agricola	Quantificazione dei costi (premi e sostegni)					Contributo immediato sostegno lettera d)		
				Ripristino danni alle parti strutturali e non (K) [Sezione 9, Tab. 1, Sommo A]	Ripristino dei macchinari e delle attrezzature (L) [Sezione 9, Importo B1]	Prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (M) [Sezione 9, Importo B2]	Sostituzione o ripristino arredo locali (forniture e elettrodomestici) (N) [Sezione 9, Importo B3]	Totale [(A+B1+B2+B3) (K) [Sezione 9]			
CARRARA	MS	00594170458	M. F.	€	4.800,00			€	4.800,00	€	4.800,00
CARRARA	MS	00591640453	ALESTE SOCIETA' AGRICOLA S.N.C.	€	9.000,00			€	9.000,00	€	9.000,00
MASSA	MS	00233230457	PODERE SCURTAROLA	€	26.230,00			€	26.230,00	€	20.000,00
				€				€		€	33.800,00

Allegato A

DISPOSIZIONI SULLE PRIME MISURE ECONOMICHE PER IMMEDIATO SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE EXTRA-AGRICOLE - OCDPC 939/2022, art. 4.

In base all'articolo 4 della OCDPC 939/2022 le presenti disposizioni definiscono i criteri di priorità e le modalità attuative per riconoscere i contributi di immediato sostegno (fino ad un massimo di euro 20.000,00) nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi di cui alla DCM 10 ottobre 2022 come elencate in allegato "1" che abbiano presentato domanda entro il termine previsto dalla nota inviata dal Responsabile del Settore Protezione Civile ai comuni interessati. Si definiscono inoltre le procedure di verifica e controllo nonché di eventuale revoca del contributo medesimo.

Il presente provvedimento è emanato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea.

1. FINALITÀ

Il contributo è finalizzato al recupero dell'immediata ripresa delle attività economiche e produttive extra-agricole ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della OCDPC 939/2022.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo

- imprese, liberi professionisti¹
- altri soggetti (quali associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano un'attività economica non in forma principale)
- titolari di partita IVA ed iscritti al R.E.A.

esercitanti un'attività economica non ricompresa nella lettera "A" della classificazione ATECO 2007 che:

- il giorno 18 agosto 2022 erano proprietari o titolari di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento rispetto agli immobili per cui sono stati dichiarati i danni;
- hanno presentato la domanda di contributo, utilizzando il modello di documentazione allegato all'OCDPC 939/2022 e trasmesso tramite PEC dal Settore Protezione Civile della Regione Toscana in data 22/11/2022 (prot. 0452367) ai comuni coinvolti e alle Amm.ni provinciali interessate;

Sono ammesse più domande per una stessa attività economica soltanto se afferenti a diverse unità locali e comunque nel limite massimo complessivo di Euro 20.000,00 per ogni attività economica extra-agricola.

I richiedenti, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti, che saranno verificati dal soggetto gestore a seguito della presentazione di richiesta di erogazione del contributo, come specificato al paragrafo 5:

- 1.** essere impresa attiva e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, fatta eccezione per il concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- 2.** essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) alla data di presentazione della richiesta di contributo e fino alla data di erogazione;
- 3.** non avere ricevuto altri aiuti o indennizzi assicurativi per gli stessi beni oggetto del contributo, salvo quanto specificato al paragrafo 4.

¹ Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla definizione di impresa.

3. OGGETTO

Il contributo è destinato a:

A)

1. il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede dell'attività extra-agricola (o che costituisce attività);
2. il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività;
3. il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva;

B)

1. il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti;
2. il riacquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
3. il ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica e produttiva extra-agricola ed indispensabili per legge;
4. la sostituzione o riparazione dei beni mobili registrati che rappresentano oggetto o bene strumentale per l'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva;

C)

1. la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), tramite affitto temporaneo di un immobile o altra soluzione temporanea (es. container), ricostruzione in sito o in altro sito della medesima Regione, acquisto nuova sede.

Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui sopra non sia sufficiente a garantire tale ripristino, il contributo, sempre all'interno del massimale di euro 20.000,00 può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva.

Non sono ammissibili costi/spese riferiti al ripristino dell'integrità di:

- immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria in data precedente all'evento;
- pertinenze, quali cantine, garage, scantinati, ed i beni ivi contenuti, i danni a giardini, piscine, terreni, i muri perimetrali dei cortili e dei giardini, le recinzioni, le infrastrutture private tranne nei casi previsti al punto A), 2 e 3 (funzionali all'immediata ripresa dell'attività);
- edifici collabenti, cioè quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito, ad es. ruderi, porzioni di fabbricato vuote e non completate (accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti");
- beni mobili registrati, tranne che per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b) dell'O.C.D.P.C. n. 939 del 10/10/2022 e come dettagliato alla lett B), punto 4) del presente paragrafo;
- parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo.

4. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il limite massimo del contributo concedibile è pari a euro 20.000,00 per ogni attività economica, produttiva extra-agricola eventualmente anche quale somma riferita ai danni dichiarati su più unità locali e corrispondente a più moduli C1.

Esso costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018 (se attivate a seguito di provvedimento statale), e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Nel caso in cui i beneficiari ottengano indennizzi assicurativi a valere sugli stessi beni oggetto del contributo, l'importo assegnato viene ricalcolato per la parte degli interventi ammissibili che eccedano tale copertura assicurativa. Il contributo, fermo restando il limite di Euro 20.000,00 non potrà comunque essere superiore alla differenza tra il valore totale del danno quantificato e l'indennizzo percepito.

5. PROCEDURA

I soggetti richiedenti l'intervento di primo sostegno, elencati nel documento riepilogativo allegato 1 al presente provvedimento e che è trasferito a Sviluppo Toscana a cura del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese subito dopo l'adozione dello stesso, possono presentare istanza di erogazione una volta completato l'intervento di ripristino, caricando la documentazione di spesa sul portale web appositamente approntato da Sviluppo Toscana a partire dalle ore 10.00 del 28/04/2023 accessibile dalla home page del sito www.sviluppo.toscana.it

Il termine ultimo per la rendicontazione delle spese è fissata alle ore 17:00 del 31/07/2023. La documentazione di spesa è esaminata del soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A., unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 2.

La documentazione di spesa è esaminata del soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A., unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 2. L'erogazione del contributo è disposta contestualmente alla concessione del contributo con le seguenti tempistiche:

- per domande di erogazione pervenute entro il 31/05/2023, a seguito della trasmissione da parte di Sviluppo Toscana dell'elenco delle domande esaminate e dei relativi esiti entro il 31/08;
- per le domande di erogazione pervenute dal 01/06 al 31/07/2023, a seguito della trasmissione da parte di Sviluppo Toscana dell'elenco delle domande esaminate e dei relativi esiti entro il 31/12, compatibilmente con le tempistiche relative alla chiusura delle scritture contabili.

Entro il 15/06 Sviluppo Toscana Spa comunica agli uffici regionali competenti per la presente procedura l'ammontare delle risorse richieste al 31/05. A fronte di tale comunicazione il Commissario delegato procede all'erogazione dell'equivalente somma al gestore.

Eventuali proroghe al termine del 31/07, adeguatamente motivate, posticipano anche i termini per l'ammissibilità della spesa, potranno essere richieste entro la scadenza del termine e saranno soggette ad approvazione da parte del soggetto gestore, previa consultazione del Settore Politiche di Sostegno alle imprese e soltanto se compatibili con il rispetto dei termini assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile per la realizzazione degli interventi di ripristino.

La concessione dell'eventuale proroga disciplinerà anche il termine ultimo e la durata del procedimento di erogazione.

Sviluppo Toscana provvede all'esame dei requisiti elencati al paragrafo 2 (Beneficiari) ai punti 1, 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di completamento dell'istanza da parte dei soggetti richiedenti.

La mancanza anche di uno solo di tali requisiti impedisce al soggetto gestore di verificare la documentazione presentata in sede di rendicontazione ed il relativo esito negativo è comunicato all'impresa con le modalità descritte nel paragrafo 7 "Controlli e Revoche".

A seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, Sviluppo Toscana procede all'esame della rendicontazione delle spese.

Le spese rendicontate e inserite sul portale devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente eseguiti dai beneficiari a partire dalla data successiva al verificarsi dell'evento calamitoso ed entro e non oltre il termine del 31/07 (con annotazione nei libri contabili, senza

possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). A tal fine si considera come data di esecuzione del pagamento:

- in caso di bonifico, la data di addebito risultante dall'estratto di conto corrente intestato al soggetto beneficiario;
- in caso di ricevuta bancaria, la data di pagamento risultante dalla ricevuta;
- in caso di pagamento con carta di credito, la data di addebito del saldo periodico della carta risultante dall'estratto di conto corrente intestato al soggetto beneficiario;
- in caso di assegno bancario, la data di emissione dell'assegno risultante dalla "figlia".

L'organismo istruttore verifica che la documentazione prodotta rispetti quanto indicato nel modulo C di segnalazione danni.

La rendicontazione deve essere trasmessa attraverso il portale accessibile dal sito www.sviluppo.toscana.it (sezione "Rendicontazioni/Bandi emergenze-calamità") con le indicazioni e le credenziali che saranno disponibili sullo stesso sito a partire dalle ore 9,00 del 27 aprile 2023.

Ulteriori informazioni e chiarimenti relativi alla rendicontazione delle spese potranno essere richiesti a partire dalla stessa data al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: ocdpc939@sviluppo.toscana.it

Dovrà essere inserita sul relativo portale la seguente documentazione:

- apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese sostenute per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive;
- tabella riepilogativa dei costi sostenuti in relazione alle voci di spesa e agli importi indicati nel modello C con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o da altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) redatta sul modello disponibile tra gli allegati in calce della presente pagina. Si ricorda, infatti, che l'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario: nel caso in cui il Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto, i costi che gli competono andranno indicati al netto dell'IVA diversamente, ove l'IVA non sia recuperabile, i costi potranno essere indicati comprensivi dell'IVA;
- per le sole imprese beneficiarie di indennizzi assicurativi: quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni con dettaglio delle spese oggetto del rimborso.

In nessun caso sono ammessi pagamenti in contanti o pagamenti in compensazione.

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il contributo. Tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

"Documento contabile finanziato a valere sull'intervento di primo sostegno DI CUI ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE ² _____ ammesso per Euro"

² Deve essere inserito il numero di ordinanza del Commissario delegato con cui si approva il presente provvedimento.

Nelle fatture elettroniche tale dicitura dovrà essere inserita, di norma, nel corpo della fattura ovvero nel campo note della stessa all'atto di emissione. Quando ciò non sia possibile i beneficiari devono seguire le indicazioni riportate nel sito di Sviluppo Toscana Spa all'indirizzo http://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele

L'attività istruttoria si conclude con l'assunzione di un atto di concessione da parte del commissario che verrà pubblicato sul BURT. Tale pubblicazione ha efficacia di notifica

I soggetti non ammessi riceveranno notifica del provvedimento via PEC da parte di Sviluppo Toscana Spa, con l'indicazione delle relative motivazioni e dei termini entro cui presentare eventuale istanza di riesame o di ricorso ai sensi della norma vigente.

Eventuali richieste in autotutela devono essere inviate entro 150 giorni dalla data di notifica del provvedimento di respingimento.

Anche in caso di concessione parziale del contributo, con esclusione di alcune voci di spesa, i richiedenti riceveranno notifica dell'atto da parte di Sviluppo Toscana Spa, contenente la motivazione di parziale inammissibilità delle spese.

La durata del procedimento di istruttoria della richiesta di erogazione e dei requisiti di ammissibilità è fissata in **90 giorni** dal completamento dell'invio dell'istanza. In caso di richiesta di integrazione i termini si intendono sospesi, la sospensione può avvenire per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

In assenza dell'invio della documentazione richiesta entro i termini Sviluppo Toscana procede all'esame della domanda di erogazione sulla base della documentazione disponibile.

Ogni beneficiario può presentare un'unica domanda di erogazione alla scadenza sopra indicata.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017. Inoltre, per i beneficiari che hanno dichiarato indennizzi assicurativi in corso di quantificazione, la liquidazione del contributo avviene previa acquisizione dei dati sugli indennizzi percepiti o deliberati, fino a concorrenza della differenza tra il valore del danno quantificato e l'importo già rimborsato e fermo restando il limite massimo di Euro 20.000,00.

Sviluppo Toscana provvede inoltre ad estrarre dall'elenco delle n. 74 attività economiche e produttive che hanno presentato il modello di segnalazione danni al comune di competenza, un campione pari al 20% sul quale effettuare una verifica relativamente ai dati ed alle informazioni rilasciate in sede di rendicontazione ed oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm. ed ii.

Sul campione selezionato saranno inoltre effettuate verifiche sulla dichiarazione rilasciata sul modulo C relativa al nesso di causalità del danno con l'evento. Il controllo è esplicato tramite sopralluoghi o con l'ausilio delle mappe di ricognizione delle aree colpite dall'evento nonché con la collaborazione degli uffici tecnici della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana e dei Comuni ove ha sede l'unità locale oggetto di controllo.

Al soggetto interessato dal controllo viene data apposita comunicazione e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui è stata dichiarata l'esistenza.

Ove in sede di controllo vengano accertati dati non conformi a quelli dichiarati tali da incidere nel diritto al contributo e nel relativo ammontare, il soggetto decade dal contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Al di fuori di tali ipotesi, l'accertamento può determinare la riduzione dell'importo ammesso a contributo.

I controlli a campione sono effettuati entro i termini previsti per l'erogazione del contributo. I relativi esiti sono comunicati al Commissario delegato per il tramite del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese.

6. LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE

Il trasferimento delle risorse a Sviluppo Toscana avviene per tranches fino all'ammontare massimo di € 908.540,63 indicato in ordinanza.

Il Settore Politiche di Sostegno alle Imprese provvede a predisporre gli atti di impegno e liquidazione a favore di Sviluppo Toscana delle somme necessarie a far fronte alle richieste esaminate con esito positivo.

Sviluppo Toscana provvede all'aggiornamento delle informazioni necessarie alla predisposizione del rendiconto alla Ragioneria Generale dello stato inserendo sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana per ogni beneficiario:

- la domanda presentata con i relativi allegati;
- la documentazione di spesa presentata;
- la disposizione con cui è stata autorizzata la liquidazione;
- il mandato quietanzato.

Tale documentazione deve essere caricata non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo alle date di emissione dei mandati commissariali. Al fine di garantire le necessarie tempistiche per la verifica della documentazione a rendicontazione da parte degli uffici regionali è necessario che Sviluppo Toscana provveda alla trasmissione al Settore Protezione civile regionale della documentazione attestante la spesa da caricare sul portale Fenix contestualmente alla sua disponibilità, non rinviando tale adempimento al termine del 10 gennaio sopra indicato. Attraverso la piattaforma Fenix tutta la documentazione è resa disponibile al Settore Contabilità, che provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato, allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora dalle verifiche operate dal Settore si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente nei confronti di Sviluppo Toscana per l'integrazione della documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Contabilità, quest'ultimo segnala al Settore Politiche di Sostegno alle Imprese quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale da Sviluppo Toscana. In caso di inadempienza da parte di Sviluppo Toscana degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.

7. CONTROLLI E REVOCHE

Sviluppo Toscana verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2 e l'ammissibilità dei titoli di spesa presentati rispetto a quanto disciplinato al paragrafo 3 per tutti i soggetti richiedenti l'erogazione.

Al termine dell'esame di tutte le richieste di erogazione presentate e dell'espletamento delle verifiche sulle pratiche estratte a campione il Commissario, (o in futuro il soggetto prosecutore) adotta un atto conclusivo con l'indicazione di tutte le imprese beneficiarie del contributo e del rispettivo importo erogato e di quelle respinte, sulla base del riepilogo predisposto da Sviluppo Toscana S.p.A.

Nel caso in cui emergano motivi di revoca a seguito dell'adozione del suddetto atto, derivanti dal verificarsi di fatti che determinano il venir meno della concessione del contributo di primo sostegno, la Regione Toscana provvede, per conto del Commissario (o in futuro il soggetto prosecutore) alla fase del recupero coattivo mediante recupero in bonis o iscrizione a ruolo secondo quanto disciplinato dal regolamento di contabilità (D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.), previa adozione del provvedimento di revoca.

Il Settore responsabile del procedimento di concessione dei contributi cura anche il procedimento di revoca.

8. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX ART. 35 DEL D.L. 30 APRILE 2019, n. 34

Le attività economiche beneficiarie del contributo di cui al presente disciplinare sono inoltre soggette alla verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del "Settore Politiche di Sostegno alle imprese" della Regione Toscana.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1040 del 02.10.2017.

Informazioni relative al presente intervento e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste a: Sviluppo Toscana (www.sviluppo.toscana.it) - ocdpc939@sviluppo.toscana.it

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

-il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal presente intervento;

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente intervento, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;

- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;

- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;

- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il dr. Leonardo Borselli (dati di contatto:

[email://@regione.toscana.it](mailto:dpo//@regione.toscana.it) / < <mailto:rpdp@regione.toscana.it> >). I dati saranno conservati

presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Il responsabile esterno del trattamento è: Sviluppo Toscana S.p.A. Dati di contatto: Via Giacomo Matteotti, 60 50132 Firenze (FI) - legal@pec.sviluppo.toscana.it.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4.

L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it).

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>) e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

ALLEGATO B

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE CHE HANNO
SUBITO DANNI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESE IL
GIORNO 18 AGOSTO 2022 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MASSA E CARRARA, IN
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. N. 939/2022

INDICE

1. Finalità e Risorse.....	3
1.1. Finalità e obiettivi.....	3
2. Requisiti di ammissibilità Beneficiari.....	3
2.1. Condizioni di accesso.....	4
2.2. Esclusioni.....	5
2.3. Procedura.....	6
2.4. Cumulabilità.....	7
3. Valutazione e istruttoria.....	7
3.1. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento.....	7
3.2. Istruttoria di ammissibilità.....	7
3.3. Integrazione documentale.....	8
4. Cause di inammissibilità.....	8
4.1. Formazione della graduatoria e concessione contributo.....	8
5. Verifiche, controlli e revoche.....	9
6. Responsabile del procedimento.....	9
7. Trattamento dei dati personali.....	10
8. Disposizioni finali.....	10

1. Finalità e Risorse

1.1. Finalità e obiettivi

In base all'articolo 4 della OCDPC 939/2022 le presenti disposizioni definiscono i criteri di priorità e le modalità attuative per riconoscere i contributi di immediato sostegno (fino ad un massimo di euro 20.000,00) nei confronti delle imprese agricole, come elencate in allegato "2", interessate dagli eventi di cui alla DCM 10/10/2022 (GURI serie generale n. 249 del 24-10-2022) e che abbiano presentato domanda entro il termine previsto dalla nota inviata dal Responsabile del Settore Protezione Civile ai comuni interessati. Si definiscono inoltre le procedure di verifica e controllo nonché di eventuale revoca del contributo medesimo.

Il sostegno di cui al presente provvedimento è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione Europea e riguarda esclusivamente la produzione e il commercio dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il contributo è finalizzato al recupero dell'immediata ripresa delle attività economiche e produttive agricole ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della OCDPC 939/2022.

L'aiuto è concesso per le finalità di cui all'art. 25, comma 2 lettera c) del Decreto legislativo 1/2018 "Codice della Protezione Civile".

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per la presente procedura, ai sensi di quanto previsto dall'ordinanza commissariale è pari ad € 33.800,00.

2. Requisiti di ammissibilità Beneficiari

Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese la cui attività non risulti cessata al momento in cui hanno presentato la domanda di contributo.

I richiedenti, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti, che saranno verificati dall'ufficio istruttore a seguito della presentazione di richiesta di erogazione del contributo, come di seguito specificato:

1. nel giorno 18 agosto 2022 erano proprietari o titolari di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento rispetto agli immobili per cui sono stati dichiarati i danni;
2. hanno presentato la domanda di contributo, utilizzando il modello di documentazione allegato all'OCDPC 939/2022 e trasmesso tramite PEC dal Settore Protezione Civile della Regione Toscana in data 22/11/2022 (prot. 0452367) ai comuni coinvolti e alla Amm.ne provinciali interessate;
3. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (DURC); non avere ricevuto altri aiuti o indennizzi assicurativi per gli stessi beni oggetto del contributo, salvo quanto specificato al paragrafo "Quantificazione del contributo".

Sono ammesse più domande per una stessa impresa agricola soltanto se afferenti a diverse UTE e comunque nel limite massimo complessivo di Euro 20.000,00 per ogni impresa agricola.

2.1. Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Beneficiari" devono dichiarare al momento della presentazione dell'istanza di erogazione di essere consapevoli che, per poter ricevere il contributo, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) alla data di presentazione della richiesta di contributo e fino alla data di erogazione;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹ o da

¹Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e tranne nei casi in cui lo stato di difficoltà sia conseguente ai danni arrecati da calamità naturali;
 4. ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (25.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto l'equivalente sovvenzione lordo);
 5. possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea;
- Oltre a quanto sopra riportato, i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:
6. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
 7. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente.

I requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti, la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Formazione della graduatoria e concessione contributo".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti all'eccezione del punto 4, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio, con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui al precedente punto 4 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Spese ammissibili

Sono ammissibili i contributi finalizzati a:

A)

1. il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato che costituisce attività;
2. il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività;
3. il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva.

B)

1. il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti;
2. l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;

C)

1. la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), tramite affitto di immobile o soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito;

Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui sopra non sia sufficiente a garantire tale ripristino, il contributo, sempre all'interno del massimale di euro 20.000,00, limitato in prima istanza ad una quota in uguale proporzione per tutti i richiedenti l'immediato sostegno, può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva.

2.2. Esclusioni

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'impresa agricola e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b) relativamente a interventi di delocalizzazione e ripristino, ai danni a fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- c) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- e) ai beni mobili registrati (veicoli);

Non sono ammessi a contributo:

- a) le spese pagate in contanti;
- b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- c) il costo della perizia;
- d) i giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori dell'impresa beneficiaria o da coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi; a tal fine ciascun socio/amministratore dovrà fare un'apposita dichiarazione contenente l'elenco dei rispettivi coniugi/parenti/affini entro il secondo grado con dati anagrafici e codice fiscale, da presentare in sede di richiesta di erogazione del contributo richiesto;
- e) spese per la rimozione di detriti e di pulizia.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture con spese esposte parzialmente ammissibili sarà disposto un pagamento parziale corrispondente con una quietanza non generica che chiarisca quali siano le spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate, ferma restando la necessità di integrale quietanza della componente fiscale se presente.

Il limite massimo del contributo concedibile è pari a euro 20.000,00 per ogni attività economica, produttiva agricola eventualmente anche quale somma riferita ai danni dichiarati su più unità locali e corrispondente a più moduli C1.

Esso costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018 (se attivate a seguito di provvedimento statale), e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente provvedimento gli interventi non direttamente collegati allo svolgimento delle attività di produzione primaria.

Nel caso in cui i beneficiari ottengano indennizzi assicurativi a valere sugli stessi beni oggetto del contributo, l'importo assegnato viene ricalcolato per la parte degli interventi ammissibili che eccedano tale copertura assicurativa. Il contributo, fermo restando il limite di Euro 20.000,00 non potrà comunque essere superiore alla differenza tra il valore totale del bene e l'indennizzo percepito.

2.3. Procedura

I soggetti a cui è assegnato il contributo, elencati nel documento riepilogativo allegato 2, possono presentare istanza di erogazione, una volta completato l'intervento di ripristino, inviando la documentazione di spesa,

corredata dalle autodichiarazioni di cui al paragrafo 2, tramite posta elettronica certificata (PEC) **all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it a partire dalle ore 9:00 del 28/04/2023.**

L'istanza deve essere indirizzata **al settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici"**.

Il termine ultimo assegnato alle imprese per l'invio della rendicontazione è fissata alle ore 23,59 del 31/07/2023.

Eventuali proroghe al termine del 31/07/2023, adeguatamente motivate, potranno essere richieste entro la scadenza del termine, e saranno soggette ad approvazione da parte previa consultazione del Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici e soltanto se compatibili con il rispetto dei termini assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile per la conclusione del piano degli interventi.

La concessione dell'eventuale proroga disciplinerà anche il termine ultimo e la durata del procedimento di erogazione.

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente eseguiti dai beneficiari a partire dalla data successiva al verificarsi dell'evento calamitoso ed entro e non oltre del 31/07/2023.

L'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale verifica che la documentazione prodotta rispetti quanto indicato nel modulo C di segnalazione danni.

La rendicontazione deve contenere la seguente documentazione:

- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o da altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa anticiclaggio D.Lgs. 231/07);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al mantenimento dei requisiti;
- il conto corrente bancario da cui sono effettuati i pagamenti deve essere intestato al soggetto richiedente.

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il contributo.

L'erogazione del contributo, previa verifica della sussistenza dei requisiti elencati al paragrafo 2, verrà effettuato dall'Ufficio istruttore competente.

Ai sensi del D. Lgs 159/2011 trascorsi 30 giorni dalla richiesta di comunicazione antimafia tramite interrogazione della banca dati, l'Ufficio competente, acquisita la dichiarazione di cui all'allegato 2, procede all'erogazione che è sottoposta a condizione risolutiva e a conseguente revoca e recupero del contributo, in caso di esito negativo della suddetta verifica.

La durata del procedimento di esame della rendicontazione e di erogazione è fissato in 90 giorni dal termine ultimo fissato per l'invio della rendicontazione. In caso di richiesta di integrazione i termini si intendono sospesi, la sospensione può avvenire per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 150 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

La mancata presentazione di istanza di erogazione, entro il termine sopra indicato è equiparata ad una rinuncia.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Per i beneficiari che hanno ricevuto indennizzi assicurativi, o per cui gli stessi sono in corso di quantificazione, la liquidazione del contributo avviene previa acquisizione dei dati sugli indennizzi percepiti o deliberati, fino a concorrenza della differenza tra il valore del bene danneggiato e l'importo già rimborsato e fermo restando il limite massimo complessivo di Euro 20.000,00.

2.4. Cumulabilità

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse nei limiti di quanto previsto all'articolo 5 "Cumulo" del Regolamento (UE) 1408/2013 e s.m.i".

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'inserimento nel documento della seguente dicitura1:

"Spesa finanziata dal bando PER LA CONCESSIONE DI AIUTI-ALLE IMPRESE AGRICOLE PER DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 18 AGOSTO DEI COMUNI DI MASSA E CARRARA, IN PROVINCIA DI MASSA-CARRARA – ORDINANZA COMMISSARIALE N. 939/2022 per Euro"

In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

3. Valutazione e istruttoria

3.1. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria regionale è svolta dall'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione.

L'iter procedimentale si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 3.2).
- formazione dell'elenco delle imprese ammesse e importi concessi (v. paragrafo 4.1)

3.2. Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo Condizioni di accesso .

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 saranno soggette a verifica su un campione pari al 10% entro i 30 giorni seguenti al termine finale per la presentazione delle domande.

3.3. Integrazione documentale

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dall'Ufficio istruttore è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale e l'Ufficio istruttore lo riterranno necessario.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà esaminata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 2.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

4. Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti di cui al paragrafo 2.3;

- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando;
- la mancata allegazione del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e degli altri firmatari le dichiarazioni facenti parte della domanda;
- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo Condizioni di accesso.

4.1. Formazione della graduatoria e concessione contributo

Al termine dell'istruttoria l'ufficio dell'ufficio competente adotterà quindi l'atto con cui verranno approvati i seguenti elenchi:

- imprese ammesse, con importi liquidati alla luce delle risorse effettivamente assegnate;
- imprese non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 3.2 ovvero a seguito di rinuncia;

Il suddetto atto viene trasmesso ai richiedenti con comunicazione inviata tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a cura dell'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Nel caso in cui il totale degli importi ammissibili sia superiore alla disponibilità di fondi stanziati di cui alla presente ordinanza, gli importi dei contributi spettanti ai singoli beneficiari saranno rimodulati nella stessa proporzione al fine di garantire a tutti i richiedenti che ne hanno i requisiti l'accesso ai rimborsi in egual misura.

In caso di rinunce o di revoche successive alla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse, i relativi importi saranno ripartiti in misura proporzionale a tutti i beneficiari fino al limite degli importi ammissibili.

Il soggetto richiedente che, dopo aver presentato istanza di contributo, ceda l'attività economica, decade dal contributo medesimo.

Il Settore Competente, "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici", provvede a predisporre gli atti di impegno e liquidazione, a favore dei beneficiari, delle somme necessarie a far fronte alle richieste esaminate con esito positivo.

L'ufficio competente provvede all'aggiornamento delle informazioni necessarie alla predisposizione del rendiconto alla Ragioneria Generale dello Stato inserendo sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana per ogni beneficiario:

- la domanda presentata con i relativi allegati;
- la documentazione di spesa presentata;
- il mandato quietanzato.

Tale documentazione deve essere caricata non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo alle date di emissione dei mandati commissariali. Al fine di garantire le necessarie tempistiche per la verifica della documentazione a rendicontazione da parte degli uffici regionali è tuttavia necessario che l'ufficio competente provveda all'inserimento sulla piattaforma della documentazione attestante la spesa contestualmente alla sua disponibilità, non rinviando tale adempimento al termine del 10 gennaio sopra indicato. Il Settore competente trasmette - attraverso la piattaforma di cui sopra - tutta la documentazione al Settore Protezione Civile Regionale che provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato, allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato ed alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora dalle verifiche operate dall'ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente per l'integrazione della documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Protezione Civile Regionale, quest'ultimo segnala al Settore competente quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale. In caso di inadempienza degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.

5. Verifiche, controlli e revoche

L'ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.), verifica la documentazione di spesa presentata dai soggetti richiedenti l'erogazione con le modalità descritte nel paragrafo procedura e, prima di procedere alla

liquidazione, provvede ad acquisire i codici SIAN ed, in caso di esito negativo, comunica al richiedente le cause di inammissibilità e l'avvio del procedimento di revoca ai sensi della L. 240/1990. Il richiedente può presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni entro 15 gg. dalla comunicazione di non ammissibilità. L'Ufficio competente esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, è comunicata al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario viene confermato l'esito di non ammissibilità.

L'ufficio competente provvede ad estrarre dall'elenco delle domande ricevute un campione pari al 10% delle domande presentate sul quale effettuare una verifica relativamente ai dati ed alle informazioni rilasciate in sede di rendicontazione ed oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm. ed ii.

Sul campione selezionato saranno inoltre effettuate verifiche relative al nesso di causalità del danno con l'evento. Il controllo è esplicito tramite sopralluoghi o con l'ausilio delle mappe di ricognizione delle aree colpite dall'evento nonché presso gli uffici tecnici degli Enti competenti.

Al soggetto interessato dal controllo viene data apposita comunicazione e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui è stata dichiarata l'esistenza.

I controlli a campione sono effettuati entro i termini previsti per l'erogazione del contributo.

Nel caso in cui emergano motivi di revoca successivamente all'avvenuta erogazione, derivanti dagli esiti dell'interrogazione della banca dati antimafia o dall'emergere di fatti che determinano il venir meno della concessione del contributo, il Settore responsabile del procedimento, previo avvio di revoca sopra descritto, cura il procedimento di revoca e di recupero dell'aiuto erogato.

La Regione Toscana provvede alla fase del recupero coattivo mediante recupero in bonis o iscrizione a ruolo secondo quanto disciplinato dal regolamento di contabilità (D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.).

6. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per il bando e la formazione della graduatoria: il Dirigente del Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici". della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1040 del 02.10.2017.

7. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal presente intervento;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente intervento, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il dr. Leonardo Borselli (dati di contatto: email:/dpo//@regione.toscana.it/ <mailto:rdp@regione.toscana.it >).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it). Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>) e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

8. Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.